

Massima:

T.A.R. Sicilia n. 1634 del 15/05/2024



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2024, proposto da SI.CO.EDILI s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A03CCADE3C, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 98;

nei confronti

della CUC - Unione dei Comuni Bova Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della determina R.G. n. 180 del 19-03-2024 del settore Area 9 lavori pubblici del Comune di Misilmeri, pubblicata all'albo pretorio, mai notificata, relativa all'appalto dei lavori di "Ristrutturazione condotta acqua potabile Risalajmi – 1° Stralcio funzionale" con la quale è stata disposta:

- l'irricevibilità della proposta di aggiudicazione formulata in favore dell'istante società;

- l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 della procedura telematica gestita dalla centrale unica di committenza "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa" e relativa ai Lavori di "Ristrutturazione condotta acqua potabile Risalajmi – 1° Stralcio funzionale" - Comune di Misilmeri"

- CIG: A03CCADE3C;

- l'indizione di nuove procedure di gara inerenti la ristrutturazione della condotta comunale e la sistemazione della strada di collegamento con il potabilizzatore stante l'urgenza della individuazione degli operatori economici relativi a due interventi in oggetto entro giugno 2024;

- della proposta del RUP di annullamento della procedura di gara, formulata al funzionario responsabile dell'area 9 LL.PP., richiamata nella determina R.G. n. 180 del 19-03-2024;

b) della determinazione a contrarre con mandato alla centrale unica di committenza "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa" per gestione gara affidamento lavori di "Ristrutturazione condotta acqua potabile Risalajmi – 1° Stralcio funzionale" n. registro generale 1772 del 13.12.2023, quale atto propedeutico alla procedura di gara, ove interpretata in senso difforme a quello previsto dalla legge vigente e propugnato con il presente atto;

c) del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di riesame in autotutela- valevole quale informativa ricorso - avanzata dalla SI.CO.EDILI s.r.l. con la quale è stato

richiesto l'annullamento della determina impugnata, ed il mantenimento delle risultanze del procedimento di gara in favore dell'istante società;

d) di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o consequenziale e/o comunque agli stessi connesso, ancorché non conosciuto, che possa fraporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente, ivi inclusi il verbale di sorteggio del 20.12.2023, la lettera d'invito, ove interpretati in senso difforme a quello previsto dalla legge vigente e propugnato con il presente ricorso; e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente al mantenimento dei risultati concorsuali e al completamento della procedura con la stipula del contratto, previa verifica dei requisiti ex. art. 94 del codice, nonché del diritto della stessa ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con condanna del Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative somme con interessi legali e rivalutazione da quantificarsi nella misura che si indica nel 15 per cento dell'importo a base d'asta del contratto (10 per cento per lucro cessante e 5 per cento per perdita di qualificazione e di chances),

ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore nonché maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, c.c..

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri, e viste la memoria e la documentazione depositate;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla parte ricorrente;

Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 17 aprile 2024 e depositato il giorno successivo, la società odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare: a) la determina n. 180 del 19 marzo 2024 del Comune di Misilmeri, di presa d'atto della irricevibilità delle proposte di aggiudicazione e annullamento delle procedure in relazione alla gara per l'affidamento lavori di "Ristrutturazione condotta acqua potabile Risalajmi – 1° Stralcio funzionale"; b) la proposta del RUP di annullamento della procedura di gara; c) la determinazione a contrarre con mandato alla centrale unica di committenza "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa", n. registro generale 1772 del 13 dicembre 2023; d) il silenzio rigetto formatosi sull'istanza di riesame in autotutela.

Esponde, al riguardo, che:

- con lettera di invito del 29 dicembre 2023 la CUC Unione dei Comuni Bova Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa ha invitato l'odierna ricorrente a prendere parte alla procedura negoziata *ex art.* 50 del d. lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto: "Ristrutturazione condotta acqua potabile Risalajmi – 1° Stralcio funzionale" - Comune di Misilmeri" - CIG: A03CCADE3C;
- la predetta ha partecipato alla procedura integrando i requisiti previsti dalla *lex specialis* mediante avvalimento, in base a quanto previsto dalla lettera d'invito;

- con verbale di gara del 15 gennaio 2024 la CUC ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in favore della ricorrente in forza del ribasso offerto; ma, inaspettatamente, senza alcuna preliminare comunicazione, con la determinazione n. 180 del 19 marzo 2024 il Comune di Misilmeri ha disposto l'irricevibilità della proposta di aggiudicazione formulata in favore dell'odierna istante, l'annullamento in autotutela della procedura telematica e l'indizione di nuove procedure di gara inerenti la ristrutturazione della condotta comunale e la sistemazione della strada di collegamento con il potabilizzatore stante l'urgenza della individuazione degli operatori economici relativi a due interventi in oggetto entro giugno 2024;
- le motivazioni dell'annullamento riposano sull'errata individuazione della ricorrente in base al filtro dichiarato dalla CUC, in quanto la ditta non era in possesso della classifica V della categoria OG6; nonché, sull'utilizzo del sorteggio degli operatori in contrasto con l'art. 50, co. 2, del d. lgs. n. 36/2023;
- la ricorrente ha inviato un'informativa di ricorso senza alcun riscontro.

Si duole pertanto di tale esito, deducendo le censure di:

- 1) *Violazione dell'art. 90 comma 1, lett. a) del dl.gs 36/2023 in relazione al principio del giusto procedimento e del legittimo affidamento;*
- 2) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 1-2 e 5 del dl.gs 36/2023- Difetto di istruttoria- Eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti. Violazione del principio del legittimo affidamento;*
- 3) *Violazione e falsa applicazione del punto 3 della lettera d'invito (REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA) - Eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti. Violazione del principio del risultato e del principio di proporzionalità;*
- 4) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 comma 2 del dl.gs. 36/2023- Eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti;*

5) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i. e dei principi in tema di revoca del provvedimento amministrativo - Difetto di istruttoria- Difetto di motivazione- Motivazione apparente -Eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti. Difetto di proporzionalità.*

Ha quindi chiesto l'annullamento degli atti impugnati e la declaratoria del diritto al mantenimento dei risultati delle operazioni di gara e alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 94 del d. lgs. n. 36/2023.

Con lo stesso mezzo ha chiesto anche il ristoro per equivalente, qualora non possano mantenersi gli esiti della procedura; vinte le spese.

B. – Si è costituito in giudizio il Comune di Misilmeri, il quale ha depositato documentazione e, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, e della contestuale istanza cautelare; con replica di parte ricorrente, che ha depositato documentazione.

C. – Alla camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.

D. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti.

E. – Nel merito, il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.

E.1. – E' innanzitutto fondato il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione del punto 3 della lettera di invito, la quale consentiva l'avvalimento dei requisiti, istituito concretamente utilizzato dalla ricorrente per la partecipazione alla procedura negoziata.

Deve precisarsi che la prospettazione del Comune di Misilmeri – che ha portato all'annullamento della proposta di aggiudicazione – è che la ditta ricorrente, avendo il possesso della categoria OG6, classifica III *bis*, non avrebbe potuto essere invitata e, quindi, neppure diventare aggiudicataria, in relazione ad una operazione di individuazione degli operatori economici da invitare, effettuata dalla CUC, consistente nella consultazione del sito dell'ANAC e nella dichiarata utilizzazione – poi non avvenuta – del filtro relativo alle ditte aventi sede in Sicilia, e in possesso della classifica V (categoria OG6).

Orbene – dato atto che la CUC ha individuato le ditte da invitare nei servizi di consultazione libera del sito dell'ANAC utilizzando il filtro relativo al possesso della categoria OG6, verosimilmente senza delimitazione né alla classifica, né alla sede – osserva il Collegio che l'operazione effettuata dal seggio di gara, oltre a comportare un ampliamento della platea dei potenziali concorrenti, si è posta in coerenza con la determinazione a contrarre e, soprattutto, con la lettera di invito, *lex specialis* alla quale ogni operatore economico ha risposto facendo affidamento nel relativo contenuto.

In tale lettera era, infatti, indicata quale possibile modalità di partecipazione anche il ricorso all'avvalimento, del quale non avrebbe avuto alcun senso indicarne il possibile utilizzo se, come prospettato dalla difesa del Comune, le ditte (da invitare) avrebbero dovuto essere individuate solo tra quelle in possesso della categoria OG6, classifica V.

Tanto è, del resto, disvelato anche dalla stessa difesa del Comune, che ha evidenziato come il profilo di illegittimità riscontrato nella proposta di aggiudicazione non attenga alla sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito di partecipazione – su cui non vi è in effetti alcun passaggio nel provvedimento impugnato – quanto piuttosto alla carenza originaria di un presupposto, quale

indicato preliminarmente dalla CUC come filtro per individuare gli operatori da invitare.

Rispetto a tale profilo, non è tuttavia minimamente indicato quale interesse pubblico sia stato perseguito con il provvedimento di annullamento in autotutela, in quanto il mancato utilizzo dei filtri inizialmente indicati ha comportato – come già accennato – un ampliamento della platea dei potenziali operatori economici da invitare.

Quanto appena osservato conduce all'accoglimento anche del quinto motivo.

Come evidenziato dalla ricorrente, dall'esame del provvedimento impugnato non si evince alcun riferimento all'interesse pubblico concretamente perseguito, e prevalente rispetto a quello dei soggetti privati coinvolti nella procedura negoziata: difetta, pertanto, questa parte di motivazione indispensabile, per consolidata giurisprudenza, nell'esercizio dello *ius poenitendi*.

Coerentemente con la normativa di carattere generale sull'annullamento in autotutela, l'art. 17, co. 5, del d. lgs. n. 36/2023 – richiamato al punto 12 della lettera di invito – stabilisce che “5. *L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*”.

Orbene, nella scarna motivazione il Comune ha fatto genericamente riferimento solo a criteri di selezione “suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici”, senza tuttavia chiarire quali sarebbero gli effetti e le conseguenze sfavorevoli e incidenti sul prevalente interesse pubblico; e ciò, peraltro, a fronte di una procedura che ha visto concorrere e aggiudicarsi la gara un operatore economico del quale la stazione appaltante non ha messo in dubbio il possesso dei requisiti.

Non si comprende quindi per quale ragione l'esito della gara sia illogico, o abbia prodotto effetti indesiderati.

Non persuade la difesa del Comune, nella parte in cui evidenzia come l'interesse pubblico sia *in re ipsa*, e derivi dalla “*situazione di palese distorsione dei risultati di gara dovuta dalla illegittima ed erronea scelta degli OO.EE. da invitare*”; e dalla necessità di rispetto della *par condicio* tra i partecipanti e del principio di trasparenza.

Osserva invero il Collegio che dal provvedimento di annullamento in autotutela non si evince alcun riferimento a tali ragioni, che appaiono quale inammissibile motivazione postuma; né si comprende sotto quale profilo sarebbe stato leso il principio della *par condicio* e in che modo siano stati alterati i risultati della gara, caratterizzata – vale la pena di rilevarlo – dalla esigenza di individuare in maniera veloce e imparziale un soggetto qualificato, anche tramite avvalimento.

Non risulta, inoltre, che sia stata, allo stato, effettuata una verifica sull'effettivo possesso dei requisiti in capo al potenziale aggiudicatario, che potrebbe indurre la stazione appaltante a recedere dall'aggiudicazione.

E.3. – E' fondato, nei sensi appresso precisati, anche il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 50, co. 2, del d. lgs. n. 36/2023.

Deve premettersi che, come si evince dal provvedimento impugnato, il Comune ha deciso di annullare la procedura anche in ragione dell'utilizzo del sorteggio da parte della CUC, al fine di individuare i dieci operatori economici da invitare.

Al riguardo, deve preliminarmente essere richiamata la nuova disciplina contenuta nel d. lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento al divieto di utilizzazione, in generale, del sorteggio per individuare le ditte da invitare alle procedure negoziate.

Vanno in particolare, richiamati:

- l'art. 50, co. 2, secondo cui “*Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei*

nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1”;

- l'art. 1 dell'Allegato II.1, a tenore del quale “1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico

delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”;

- l'art. 2, co. 3, dello stesso Allegato II.1, secondo cui *“Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato”;*

- l'art. 3, co. 4, dello stesso Allegato, il quale dispone che *“Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente”.*

Come si evince da tale complesso di disposizioni, le stazioni appaltanti:

- al fine di selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate non possono di regola utilizzare il sorteggio, in quanto il limitato ricorso a tale metodo – costituente uno dei criteri della legge delega (cfr. art. 1, co. 2, lett. e), l. n. 78/2022) – è, in effetti ormai ritenuto dalla norma un metodo di carattere eccezionale, utilizzabile solo *“in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”;*

- conseguentemente, le predette devono prevedere già nella determinazione a contrarre specifici criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza (v. anche la relazione al nuovo Codice);

- tale metodo di scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata può essere sostituito dal sorteggio – o da altri metodi di estrazione casuale dei

nominativi – solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Ciò premesso sulla nuova disciplina e sulla obiettiva utilizzazione del sorteggio da parte della CUC al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, non può convenirsi con la difesa del Comune nella parte in cui sostiene che la determinazione a contrarre avrebbe indicato i criteri per la individuazione degli operatori economici da selezionare, in quanto dalla determinazione a contrarre non si evince alcuno specifico criterio; né, risulta che la stazione appaltante si sia dotata di un apposito regolamento, come previsto dal su riportato comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.1.

Pertanto, in tale obiettiva situazione di urgenza – come si evince dalla determinazione a contrarre e, segnatamente, dalla motivazione sul ricorso alla procedura negoziata, e dall'urgenza di realizzare l'intervento di carattere emergenziale – dal provvedimento di autotutela non risulta alcuna motivazione in ordine alla concreta incidenza sull'interesse pubblico che abbia avuto l'utilizzo del sorteggio per individuare i dieci operatori economici da invitare in una vasta platea di ditte (86 ditte), peraltro a fronte della insussistenza di una disciplina specifica per l'individuazione di un elenco di operatori economici.

Pertanto, tenuto conto di quanto finora rilevato, ad avviso del Collegio la determinazione di annullamento in autotutela si pone anche in contrasto con il principio del risultato di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 36/2023, il quale ai sensi del successivo art. 4 costituisce criterio di interpretazione e applicazione delle altre disposizioni del nuovo Codice.

Deve anche rilevarsi la fondatezza di tale motivo, nella parte in cui si deduce l'eccesso di potere per disparità di trattamento con altre procedure negoziate.

Deve, a tal fine, essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui:

- “...L'eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare la prova rigorosa, dell'identità assoluta della situazione considerata...”

(Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824);

- “...il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile soltanto nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità di trattamento riservato alle stesse...” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 aprile 2021, n. 322).

La disparità di trattamento, in altri termini, presuppone che vi sia sostanziale identità fra le situazioni che la P.A. è chiamata a valutare, per cui questa figura sintomatica di eccesso di potere non è predicabile laddove manchi la prova di tale identità e/o omogeneità di situazioni (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 novembre 2019, n. 7886).

Applicando i su esposti principi al caso di specie, osserva il Collegio che, come documentato in atti dalla parte ricorrente, il Comune di Misilmeri ha, quasi coevamente, approvato gli atti di un'altra procedura negoziata, nella quale la CUC ha parimenti effettuato il sorteggio al fine di individuare le ditte da invitare a tale procedura (v. aggiudicazione dell' “Accordo quadro per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di urgenza sulle strade urbane ed extraurbane del comune di Misilmeri”, depositata dalla parte ricorrente in data 11 maggio 2023).

F. – Ritene conclusivamente il Collegio che, per tutto quanto esposto e rilevato – assorbito quant'altro – il ricorso è fondato, e che pertanto la determinazione n. 180 del 19 marzo 2024 del Comune di Misilmeri, in quanto illegittimo esercizio dello *ius poenitendi*, deve essere annullata.

Non può, invece, statuirsi sulle altre domande formulate dalla ricorrente, in quanto in base al punto 12 della lettera di invito l'aggiudicazione e la stipula del contratto

sono precedute dall'esame della proposta di aggiudicazione e dalla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.

G. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concentrazione del rito; dette spese possono essere compensate con la CUC, non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la determinazione n. 180 del 19 marzo 2024 del Comune di Misilmeri.

Condanna il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge; spese compensate con la parte non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano